



Visita ante mortem: il veterinario ufficiale e il libero professionista

Circolare MinSal-Regioni. Il falso ideologico è solo un richiamo "preventivo"



SULLA RESPONSABILITÀ PENALE

Dopo la circolare del Ministero della Salute sulla macellazione speciale d'urgenza, la Fnovi si è rivolta al Direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Silvio Borrello, segnalando come "critico" il passaggio della nota in cui si parla di reato di falsità ideologica. Secondo la Federazione, infatti, "il reato di falsità ideologica, così come previsto dal Codice Penale, non discende dal ruolo ricoperto, ma dal solo fatto di esercitare una professione sanitaria. I medici veterinari sono tutti e sempre esercenti servizi di pubblica necessità, lo sono ai sensi dell'art 359 del CP i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valer-

si." Il Direttore Borrello ha precisato che "in chiave generale e preventiva si è ritenuto di effettuare un richiamo alla responsabilità penale in cui possono incorrere i veterinari nella certificazione degli esiti delle ispezioni. Resta evidente che la responsabilità penale derivante da attestazioni mendaci riguarda tanto il veterinario ufficiale quanto il veterinario privato, ma l'accento è stato posto su quest'ultimo solo in quanto la circolare affrontava, nello specifico, la questione dell'attività di ispezione fuori dal macello svolta dai liberi professionisti. A tal proposito si rappresenta che la nota è stata pensata con il fine di fugare ogni dubbio sulla possibilità concessa ai veterinari privati di svolgere l'attività di controllo di cui le stesse Autorità pubbliche possono avvalersi per l'espletamento di fondamentali attività di interesse generale."

I Ministero della Salute ha trasmesso alle Regioni una circolare di precisazioni sugli animali macellati d'emergenza, in base al Regolamento UE 218/2014. La nota definisce le competenze del veterinario

ufficiale e del libero professionista, fornisce disposizioni per il trasporto delle carcasse, i controlli di laboratorio e il destino delle carni al consumo. La nota ministeriale, diffusa dalla Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione ai Servizi Veterinari regionali, dà seguito a un incontro con le Regioni risalente al 27 maggio scorso. La nota riporta alcune precisazioni - concordate con le stesse Regioni - riguardanti le competenze nella visita *ante mortem*, il trasporto della carcassa al macello e il destino delle carni in base all'esito dei controlli di laboratorio.

ANTE MORTEM

Il Reg. (CE) n. 853/2004, Allegato III, Cap. VI (macellazione d'urgenza al di fuori del macello), comma 2 prevede che «Un veterinario deve eseguire l'ispezione ante mortem dell'animale» ed il Reg. (CE) n. 854/2004, Allegato 1, Cap. 11, paragrafo B, comma 4 così recita «In caso di macellazione d'emergenza fuori dal macello e nel caso di selvaggina cacciata, il veterinario ufficiale presso il macello o lo stabilimento di manipolazione della selvaggina esamina la dichiarazione di accompagnamento della carcassa dell'animale rilasciata rispettivamente dal veterinario o dalla persona formata in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004». Pertanto, ai sensi della normativa comunitaria, gli ungulati domestici che sono stati sottoposti a macellazione al di fuori del macello, possono essere sottoposti a visita ante mortem da un veterinario libero professionista. Rimane la possibilità da parte della ASL, competente per territorio di effettuare verifiche sull'attività del veterinario in ri-

ferimento alla veridicità della dichiarazione attestante il risultato dell'ispezione ante mortem di cui all'Allegato III, Cap. VI, comma 6 del Reg. CE n. 853/2004. Quest'ultimo, infatti, in quanto a tutti gli effetti esercente di un servizio pubblico, risponde del reato di falsità ideologica ed è, pertanto, perseguibile in caso di attestazione mendace in atto pubblico. Resta inteso che la carcassa al macello deve essere accompagnata sia dal modello di certificato sanitario per gli animali macellati nell'azienda previsto dal Reg. CE 854/2004, Allegato 1, Sezione IV, Capo X, lettera B che dalle informazioni sulla catena alimentare (ICA).

TRASPORTO DELLA CARCASSA

Il trasporto della carcassa al macello deve avvenire senza indebito ritardo e, in linea di massima, non deve superare le due ore anche in caso di trasporto con mezzo refrigerato tenuto conto della difficoltà di produrre un significativo abbassamento della temperatura della massa corporea delle carcasse. Nel rispetto dei principi di biosicurezza è possibile caricare sullo stesso automezzo carcasse provenienti da allevamenti diversi. Resta inteso - precisa la nota ministeriale - che l'eventuale carico multiplo dovrà tenere conto che il trasporto non superi le 2 ore. Il trasporto deve avvenire in condizioni igieniche tali da prevenire, per quanto possibile, la contaminazione delle carni:

- il piano o vano di carico deve essere adeguatamente pulito. Se del caso vanno adottati opportuni accorgimenti in modo da prevenire o limitare, per quanto possibile, la contaminazione delle rime di taglio in corrispondenza del punto di jugolazione e, laddove condotta, di eviscerazione;
- i visceri e il sangue vanno trasportati in contenitori chiusi unitamente alla carcassa;
- nel caso di trasporto di più carcasse sullo stesso mezzo dovrà essere assicurata la cor-

rispondenza tra carcassa ed il relativo sangue e visceri;

- non possono essere trasportati nello stesso vano di carico, e contemporaneamente alla carcassa degli animali abbattuti d'urgenza, animali vivi.

CONTROLLI DI LABORATORIO

In caso di esiti favorevole della visita post mortem il veterinario ufficiale procede al prelievo sistematico, in singola aliquota, di un campione di muscolo per l'esame batteriologico e la ricerca di sostanze inibenti e di fegato per l'esame batteriologico. Il prelievo di porzioni di muscolo al fine della conduzione degli esami batteriologici e per la ricerca di sostanze inibenti rientra tra gli accertamenti necessari al fine dell'emanazione del giudizio di idoneità delle carni al consumo, pertanto alle carni non potranno essere applicati i bolli sanitari prima della conclusione, con esito favorevole, dei diversi esami tra cui quelli

di laboratorio. Nel caso in cui l'esame per la ricerca delle sostanze inibenti dia esito sfavorevole il veterinario ufficiale provvede a un nuovo prelievo di muscolo per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive indicando sul verbale di prelievo che trattasi di un campione su sospetto (tipologia di campionamento: clinico-anamnestico), e procedendo al sequestro della carcassa. Le spese di queste ultime analisi sono a carico dell'OSA conformemente a quanto già previsto nel PNR. In caso di riscontro di non conformità devono essere condotti gli accertamenti e adottati i provvedimenti previsti dal Piano Nazionale Residui.

DESTINO DELLE CARNI

Il Reg. (UE) n. 218/2014 prevede all'art. 2 una modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n.854/2004 e in particolare al comma 1 sancisce: «alla sezione 1, capo III, il punto 7 è soppresso».

LA CINA E LE BUFALHE



Si è svolta a Roma la presentazione del "Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo alimentare e forestale". Il convegno è stato aperto dall'intervento del Sottosegretario alle Politiche agricole, Giuseppe Castiglione, che poi ha presieduto i lavori. All'evento è intervenuto anche il Ministro Maurizio Martina: "Sia in campo vegetale che in campo animale - ha detto il Ministro - in Italia sviluppiamo ricerca e iniziative di innovazione di grande portata. Dobbiamo proseguire su questa strada, rilanciando con nuove energie e impegnando maggiori risorse. Bisogna identificare quali sono gli obiettivi di medio termine, rendicontare

e cercare di mettere in connessione pubblico e privato. Penso che serva riorganizzare le nostre strutture, in modo da potenziarle, massimizzare le competenze e mettere tutti in condizione di fare in modo efficace il proprio lavoro". "Siamo pronti anche a giocare nuove relazioni internazionali, proprio a partire dalle nostre competenze in ricerca agroalimentare. Ad esempio - ha aggiunto il Ministro - la Cina ci ha chiesto di applicare le tecnologie genomiche sviluppate dai ricercatori italiani nella specie bufalina che per loro rappresenta una delle specie di maggior interesse zootecnico, con circa 23 milioni di bufali".